REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **N. 55-1/2024 P.U.** promosso da:

PHONE STORE & CO. DI TROFINO MICHELE (C.F. TRFMHL81E13A485V) rappresentata e difesa dall'avv. CARLO PAONE

Oggetto: concordato minore

Letta la domanda di concordato minore presentata ai sensi degli articoli 74 e ss. CCII depositata da **PHONE STORE & CO. DI TROFINO MICHELE (c.f. TRFMHL81E13A485V) assistita dall'avv. CARLO PAONE PNACRL62D06G482B** in data 5 dicembre 2024 ed integrata a seguito richiesta chiarimenti in data 25 febbraio 2025;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il ricorrente ha sede nel circondario del Tribunale di Lanciano e segnatamente in Paglieta come da visura camerale in atti;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 75 CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, Luciana Di Cecco, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 76, comma 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 75, comma 2, CCII;

considerato che appare dimostrato che il ricorrente ha assunto debiti in qualità professionale ai sensi dell'articolo 2 lettera d) CCI e che non supera le soglie di cui alla norma predetta;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 77 CCI, non risultando mancanti i documenti di cui agli articoli 75 e 76 CCI, il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia commesso atto diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che, con decreto del 19 marzo 2025, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di adesione entro 30

giorni dalla comunicazione, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice; dato atto che, con nota depositata il 30 aprile 2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha relazionato sull'esito delle adesioni pervenute come segue:

CREDITORI VOTANTI FAVOREVOLI:

CREDITORE	IMPORTO DEBITO	TIPOLOGIA	% RIPARTO	IMPORTO	IMPORTO AMMESSO AL VOTO
Cherry Bank	12.478,41	Chirografo	7,10%	885,97	885,97

CREDITORI VOTANTI CONTRARI:

CREDITORE	IMPORTO DEBITO	TIPOLOGIA	% RIPARTO	IMPORTO	IMPORTO AMMESSO AL VOTO
Generali Italia Spa	6.380,63	Privilegiato	10,00%	638,06	638,06

CREDITORI NON VOTANTI:

CREDITORE	IMPORTO DEBITO	TIPOLOGIA	% RIPARTO	IMPORTO	IMPORTO AMMESSO AL VOTO
Advisor Dott.ssa D'Ambrosio Norma (25%)	317,00	Privilegiato	10,00%	31,70	31,70
Avv. Paone Carlo (25%)	317,00	Privilegiato	10,00%	31,70	31,70
SOGET SPA	8.428,14	Privilegiato	10,00%	842,81	842,81
Agenzia Riscossione	91.033,79	Privilegiato	10,00%	9.103,38	9.103,38
INPS	5.158,25	Privilegiato	10,00%	515,83	515,83
Agenzia Riscossione	7.880,41	Chirografo	7,10%	559,51	559,51
INPS	188,25	Chirografo	7,10%	13,37	13,37
Comune di Paglieta	1.604,00	Chirografo	7,10%	113,88	113,88
Regione Abruzzo - Bollo	1.251,49	Chirografo	7,10%	88,86	88,86
Master Group SRL	3.106,25	Chirografo	7,10%	220,54	220,54
Kolme SRL	2.162,18	Chirografo	7,10%	153,51	153,51
CCIAA	193,98	Chirografo	7,10%	13,77	13,77

rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € 198.329,29, di cui:

- 7.046,00 euro in prededuzione ex art 6 CCI per compenso OCC (100% soddisfazione)
- 40.595,75 euro in privilegio ipotecario (100% soddisfazione)
- 105.110,57 euro in privilegio diverso (ricomprendendo anche il compenso per advisor legale come già indicato nel decreto di ammissione ex artt 6 e 47 CCI pari ad euro 2.537,60 con 75% di soddisfazione e il residuo 10% di soddisfazione)
- 45.577,27 euro in chirografo (7,10% soddisfazione)

considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare in un arco temporale di 8 anni mediante il pagamento della somma di euro 600,00 in favore dell'ipotecario BPB oltre ad € 200,00 mensili messe a disposizione dal fratello del ricorrente, somma cui si aggiungono Euro 80,00 messe a disposizione direttamente dal ricorrente.

Al netto dei 600 euro mensili in favore del maggiore ipotecario, viene messa a disposizione la complessiva somma di € 26.880,00 così ripartita

- i crediti prededucibili nella misura del 100% (euro 7.046,00);
- i crediti privilegiati ipotecari nella misura del 100% (euro 2.803,01);
- i creditori privilegiati 2751 bis n. 2 c.c. nella misura del 75% (euro 1.903,02)
- i creditori privilegiati ulteriori nella misura del 10% (euro 10.257,29)
- i crediti chirografari nella misura del 7,10% (euro 3.235,98)

oltre interessi legali dalla apertura della procedura al soddisfo per i privilegiati.

1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 7.046,00 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili *"i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento"*) saranno corrisposti in n. 25 rate e ½ rate dell'importo di € 280,00 ciascuna;
2) pagamento del 100% dell'ipotecario dalla 25 esima rata fino alla 35 esima rata;
3) pagamento del 75% dei privilegiati mobiliari professionali dalla 35 esima rata alla 42 esima rata;
4) pagamento del 10% dei privilegiati diversi dalla 42 esima rata alla 79esima rata;
5) pagamento del 7.10% dei chirografari dalla 79 esima rata alla 91 esima rata

Visto l'articolo 74 comma 2 CCI il quale privilegia la prosecuzione della attività imprenditoriale o professionale che il ricorrente intende proseguire;

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista e conclusioni raggiunte anche in ragione dell'apporto di finanza esterna di terzo familiare;

ritenuto, in conclusione, che il concordato minore presentato risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 74-80CCI;

OMOLOGA

il concordato minore proposto da PHONE STORE & CO. DI TROFINO MICHELE nato a

DISPONE

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato proposto ai creditori, risolvendo eventuali difficoltà di esecuzione e sottoponendo le stesse al Giudice ove necessario per la risoluzione.

DISPONE

che il professionista:

a) sottoponga al Giudice istanza di autorizzazione per lo svincolo di somme e pagamenti e per emissione di ordine di cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione, della trascrizione di pignoramenti e sequestri, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore;
b) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 81 comma 4 dispone che "il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenendo conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore"
c) **riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano**;
d) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
e) terminata la esecuzione, presenti al Giudice relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

DISPONE

sino a che il decreto di omologazione diventa definitivo, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice (art 78 comma 5 CCI);

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC dott. ssa LUCIANA DI CECCO

Lanciano, lì 31/05/2025

Il Giudice
dott.ssa Chiara D'Alfonso